

Condizioni generali di fornitura

1. Prescrizioni generali

- 1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano nei confronti di imprenditori, di persone giuridiche, anche di diritto pubblico, nonché nei confronti di enti a partecipazione pubblica ed equiparati.
- 1.2 Le forniture di beni e servizi di BOGE sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni generali oltre che da eventuali accordi contrattuali complementari. Le condizioni generali di acquisto dell'acquirente non trovano mai applicazione, nemmeno in caso di accettazione per fatti concludenti di un ordine o omessa contestazione della di loro applicazione.
- 1.3 In assenza di accordo specifico, il contratto con BOGE si perfeziona con la conferma d'ordine scritta di BOGE.
- 1.4 I preventivi, le illustrazioni, i disegni e i dati di misura e di prestazione dei nostri prodotti non sono mai vincolanti per BOGE.
- 1.5 BOGE si riserva la proprietà e il diritto di autore sui campioni, cataloghi, schizzi, preventivi di spesa, disegni *et similia* come anche sulle istruzioni di uso e manutenzione, sui software e ogni altra informazioni materiali ed immateriali – incluse quelle in forma elettronica. Dette informazioni non possono essere riprodotte ovvero rese disponibili a terzi senza il consenso di BOGE.

2. Prezzo e pagamento

- 2.1 Salvo il diverso accordo, i prezzi s'intendono sempre franco stabilimento BOGE (in Italia o Germania). Al prezzo va aggiunta l'IVA al tasso di legge di volta in volta vigente.
- 2.2 Salvo il diverso accordo, il pagamento va effettuato senza deduzioni di sorta sul conto corrente di BOGE e segnatamente nel termine di 30 giorni dalla data fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti gli interessi convenzionali di mora al tasso del 10 % annuo.
- 2.3 Non è mai ammessa la compensazione dei crediti dell'acquirente salvo che siano stati accertati con decisione passata in giudicato ovvero siano stati espressamente (per iscritto) riconosciuti da BOGE.
- 2.4 Il luogo del pagamento è sempre presso la sede di BOGE.

3. Termine di consegna, ritardo

- 3.1 I termini di consegna concordati sono per BOGE vincolanti solo se il termine fisso è stato espressamente accettato o risulta dalla conferma d'ordine.
- 3.2 Il termine di consegna si considera rispettato se entro la sua scadenza quanto oggetto di fornitura ha lasciato la fabbrica / magazzino BOGE ovvero è stata trasmessa all'acquirente la comunicazione di merce pronta per la spedizione. E' sempre ammessa la consegna parziale.
- 3.3 Qualora il termine di consegna non venga rispettato per motivi di forza maggiore quali per es., scioperi improvvisi, catastrofi naturali, incidenti, agitazioni di lavoratori o altri eventi estranei alla sfera di controllo di BOGE, questa dovrà ritenersi esonerata dall'adempimento delle proprie obbligazioni per tutta la durata degli effetti dell'evento di forza maggiore e il termine di consegna si intenderà conseguentemente prorogato. BOGE provvederà il prima possibile ad informare l'acquirente dell'inizio e della cessazione di tali circostanze.
- 3.4 Qualora BOGE sia in ritardo e l'acquirente dimostri che il ritardo gli ha cagionato un danno economico, può pretendere da BOGE un risarcimento forfetario pari allo 0,5 % del valore della fornitura per ogni settimana completa di ritardo non oltre tuttavia complessivamente il 5 % del valore di fornitura. E' esclusa ogni altra pretesa risarcitoria.
- 3.5 In caso di ritardo superiore a 10 intere settimane, l'acquirente, previa notifica di apposita diffida scritta all'adempimento con fissazione di un termine congruo per la consegna, avrà facoltà di risolvere il contratto se BOGE, per motivi ad essa imputabili, non darà corso alla consegna nemmeno nel termine stabilito nella diffida. E' escluso il risarcimento del danno.

4. Trasferimento del rischio, accettazione / verifica, imballaggi

- 4.1 Fatto salvo il diverso accordo, ogni rischio sui beni da fornire si trasferisce all'acquirente al momento in cui essi lasciano la fabbrica o il magazzino di BOGE. Ciò vale anche in ipotesi di forniture parziali. L'assicurazione sulla fornitura viene fatta solo su richiesta espressa dell'acquirente e a sue spese.
- 4.2 Se il contratto prevede l'accettazione/verifica di quanto oggetto di fornitura, essa va eseguita senza ritardo rispetto al termine convenuto ovvero, in subordine, dopo la comunicazione di BOGE che quanto oggetto di fornitura è pronto per l'accettazione/verifica. L'acquirente non ha facoltà di rifiutare la consegna in presenza di vizi di scarsa entità se BOGE riconosce espressamente di doverli eliminare.

- 4.3 Qualora la spedizione subisca ritardi ovvero non abbia luogo o non abbia luogo la consegna/accettazione/verifica di quanto oggetto di fornitura per cause non imputabili a BOGE, il rischio di perdita o di rovina accidentale si considera trasferito in capo all'acquirente dal giorno della comunicazione di merce pronta per la spedizione ovvero per l'accettazione/verifica.

- 4.4 Fermo restando il diverso accordo, gli imballaggi, inclusi quelli per il trasporto non saranno ritirati da BOGE e l'acquirente sarà tenuto a curare a proprie spese lo smaltimento degli stessi.

5. Riserva di proprietà

- 5.1 BOGE si riserva la proprietà su quanto oggetto di fornitura fino al pagamento di ogni credito, in particolare, di tutti i pagamenti dovuti in ragione del rapporto commerciale intrattenuto con l'acquirente (riserva estesa).
- 5.2 L'acquirente è tenuto a curare con diligenza i beni soggetti a riserva di proprietà (di seguito: beni riservati); egli è in particolare tenuto ad assicurarli adeguatamente a proprie spese, per il di loro valore a nuovo, contro il furto, lo scasso, l'incendio, i danni provocati dall'acqua ed altri eventi dannosi. BOGE ha facoltà di stipulare essa stessa, ma a spese dell'acquirente, dette polizze assicurative se l'acquirente non dimostra di averle stipulate.
- 5.3 Se i beni riservati vengono meccanicamente uniti ad altre cose in modo da costituire parte essenziale di un altro bene (per es. impianto industriale), BOGE mantiene comunque la proprietà sul bene riservato se esso è separabile senza notevole deterioramento. Se la separazione determina invece notevole deterioramento, BOGE diviene comproprietaria del nuovo bene.
- 5.4 L'acquirente ha facoltà di cedere a terzi i beni riservati secondo la normale prassi commerciale. In caso di cessione dei beni riservati che siano stati forniti o creati in base a quanto previsto al precedente par. 5.3, l'acquirente cede sin da ora a BOGE tutti i relativi crediti verso il terzo debitore ceduto fino alla completa estinzione di ogni debito dell'acquirente verso BOGE. L'acquirente è tenuto a comunicare a BOGE l'ammontare del credito e a consegnargli i dati identificativi del terzo debitore ceduto con ogni documento identificativo del credito ceduto.
- 5.5 L'istanza per la dichiarazione di insolvenza (o altra procedura concorsuale) dà facoltà a BOGE di risolvere il contratto e richiedere l'immediata restituzione dei beni riservati.

- 5.6 Fino al completo pagamento dei crediti di BOGE è fatto divieto all'acquirente di costituire diritti di pegno sui beni riservati ovvero di cederli a terzi a titolo gratuito o a garanzia di obbligazioni proprie od altrui. L'acquirente è altresì obbligato a assistere BOGE nella tutela della proprietà riservata e ad informarla immediatamente degli atti di terzi (per. es. pignoramento) pregiudizievoli della riserva di proprietà.

- 5.7 L'acquirente è tenuto ad assolvere a sua cura e spese alle formalità di cui all'art. 1524 c.c. ai fini della opponibilità del riservato dominio ai terzi.

6. Garanzia

- 6.1 Le qualità e le prestazioni di quanto oggetto di fornitura non possono mai essere ritenuti qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c. se BOGE non lo ha espressamente confermato.
- 6.2 Ogni pretesa in garanzia per vizi dei beni forniti è condizionata a pena di decadenza alla immediata verifica della fornitura e alla denuncia scritta dei vizi non appena scoperti e comunque non oltre tre giorni dalla consegna. Se l'acquirente omette di fare la verifica, la fornitura si intende accettata ed esente da vizi, salvo il caso in cui si tratti di vizi che l'acquirente dimostri non potersi scoprire in sede di verifica. In tal caso, a pena di decadenza dalla garanzia, il vizio deve essere denunciato per iscritto a BOGE entro e non oltre tre giorni dalla scoperta e comunque non più tardi di 60 giorni dalla consegna della merce.
- 6.3 BOGE potrà a propria scelta riparare o sostituire le parti che si accerta essere state difettose già prima del trasferimento del rischio all'acquirente. Non sono mai coperte da garanzia le parti soggette a normale usura e gli elementi di consumo (per es. olio, filtri, filtri separatori ecc.).
- 6.4 Esclusivamente i tecnici BOGE, o terzi espressamente indicati da Boge, sono autorizzati ad effettuare riparazioni e sostituzioni di parti di ricambio che risultino difettose.
- 6.5 Sono a carico di BOGE, sempre che la pretesa in garanzia si riveli fondata, i costi relativi alle riparazioni ovvero alle forniture delle parti di ricambio rivelatesi difettose, inclusi i costi dei pezzi di ricambio e le spese spedizione fino alla sede del Cliente di Boge Italia, destinatario della fatturazione. Tutte le spese inerenti il reso di eventuali parti sostituite in garanzia sono a carico del Cliente.

- 6.6 BOGE non risponde dei vizi riferibili a modifiche e soluzioni tecniche su quanto oggetto di fornitura richieste dall'acquirente. BOGE inoltre non risponde nei casi di seguito indicati: mancata osservanza delle istruzioni per l'uso; utilizzo inidoneo o improprio; erroneo montaggio o erronea messa in esercizio da parte dell'acquirente o terzi; utilizzo di parti o materiali non originali; normale usura; trattamento non corretto o negligente; manutenzione impropria; uso di materiali di esercizio inadeguati; omessa od insufficiente messa in sicurezza dei dati da parte dell'acquirente; omessa od insufficiente verifica dei programmi software da parte dell'acquirente; effetti atipici di ogni sorta (per es. introduzione di corpi estranei).
- 6.7 BOGE non risponde delle conseguenze derivanti dalla non corretta riparazione eseguita dall'acquirente o da terzi. Lo stesso vale in caso di modifiche a quanto oggetto di fornitura eseguite senza consenso di BOGE.
- 6.8 Lo smaltimento delle parti sostituite, dell'olio e dei filtri è sempre onere dell'acquirente.
- 6.9 La garanzia per vizi si estingue una volta decorso il termine di un anno dalla data di consegna ovvero dalla data di comunicazione di merce pronta per la spedizione.
- 6.10 Le parti sostituite in garanzia non godono a loro volta di garanzia se ciò non è stato espressamente concordato con BOGE.
- 6.11 L'azione di garanzia per vizi della cosa si prescrive in ogni caso in un anno dalla data di consegna ovvero dalla data della comunicazione di merce pronta per la spedizione e ciò anche nel caso in cui l'acquirente sia stato convenuto da BOGE per l'esecuzione del contratto.
- 7. Responsabilità: esclusione/limitazione**
- 7.1 Se quanto oggetto di fornitura perisce o diviene totalmente inidoneo all'uso cui è destinato in conseguenza di vizi ascrivibili esclusivamente a BOGE, l'acquirente potrà a propria scelta pretendere una fornitura sostitutiva ovvero la risoluzione del contratto. Qualora opti per la risoluzione del contratto, BOGE dovrà restituire il prezzo incassato e ritirare a propria cura e spese i beni forniti. E' esclusa ogni altra pretesa risarcitoria a meno che l'acquirente dimostri che BOGE aveva in mala fede occultato i vizi della fornitura.
- 7.2 Per danni a persone o cose di proprietà di terzi diversi dall'acquirente, BOGE risponde esclusivamente:
- in caso di dolo o colpa grave;
 - in caso di colpevole danno alla vita, alla persona e alla salute;
 - in caso di vizi della cosa dolosamente taciuti ovvero in caso di assunzione di garanzia su qualità essenziali della cosa.
- 7.3 Fatto sempre salvo il caso in cui BOGE abbia dolosamente occultato i vizi di quanto oggetto di fornitura, è sempre escluso il risarcimento del danno da interruzione della produzione, da mancato o minor guadagno e da scadimento dell'immagine commerciale dell'acquirente.
- 8. Prescrizione**
- 8.1 L'azione per far valere ogni possibile diritto dell'acquirente, indipendentemente dalla sua natura giuridica, si prescrive in un anno dalla data di consegna della cosa ovvero dalla data della comunicazione di merce pronta per la spedizione.
- 8.2 Per dolo o mala fede ovvero in caso di colpevole danno alla vita, alla persona e alla salute e i diritti tutelati dalla legge sulla responsabilità da prodotto, si applicano i termini di legge.

(timbro e firma acquirente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341-1342 del codice civile, l'acquirente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

1.2 (inapplicabilità delle condizioni generali di acquisto dell'acquirente); 1.5 (riserva di proprietà e diritto di autore su documentazione BOGE); 2.2 (interessi convenzionali di mora); 2.3 (divieto di compensazione crediti); 3.4 (limitazione di responsabilità per danni da ritardo); 3.5 (esclusione del risarcimento del danno a seguito risoluzione del contratto per ritardo); 4.1 (trasferimento del rischio all'acquirente); 4.2 (divieto di rifiuto della consegna in presenza di vizi di scarsa entità); 5.1 (riserva di proprietà sui beni forniti fino all'estinzione di tutti i debiti inerenti il rapporto commerciale con l'acquirente); 5.2 (obbligo di assicurazione dei beni riservati a carico dell'acquirente); 5.4 (cessione crediti dell'acquirente verso terzi a BOGE); 5.5 (facoltà di risoluzione contratto con richiesta restituzione beni riservati in ipotesi di istanza di fallimento o procedure similari); 5.6 (divieto di costituzione di diritti di pegno sui beni riservati o di cessione a titolo gratuito o di garanzia); 5.7 (obbligo dell'acquirente di eseguire le formalità di legge per la opponibilità dei beni riservati a terzi); 6.2 (decadenza della garanzia in assenza di immediata verifica della fornitura e di denuncia dei vizi entro tre giorni dalla consegna; decadenza dalla garanzia in assenza di denuncia dei vizi non individuabili con la verifica nel termine di tre giorni dalla scoperta e non più tardi di 60 giorni dalla consegna); 6.6 (casi di esclusione della garanzia per vizi della cosa); 6.7 (esclusione di responsabilità di BOGE in ipotesi di riparazioni eseguite dall'acquirente o da terzi e/o di modifiche eseguite senza il consenso di BOGE); 6.9 (estinzione della garanzia dopo 1 anno dalla consegna o dalla comunicazione di merce pronta per la spedizione); 6.10 (esclusione della garanzia sulle parti sostituite); 6.11 prescrizione dell'azione di garanzia nel termine di 1 anno dalla consegna o dalla comunicazione di merce pronta per la spedizione); 7.1 (esclusione di responsabilità risarcitoria di BOGE in ipotesi di risoluzione del contratto per perimento / inidoneità della cosa fornita in conseguenza dei vizi); 7.3 (esclusione di responsabilità per danni da interruzione della produzione; mancato o ridotto guadagno; scadimento immagine commerciale); 8.1 (prescrizione dell'azione per ogni sorta di diritto dell'acquirente nel termine di 1 anno dalla consegna o dalla comunicazione di merce pronta per la spedizione); 9.2 (divieto di riproduzione, traduzione, conversione di software ovvero rimozione del copyright; divieto di sub licenza); 10.2 (foro di Milano esclusivamente competente; facoltà di BOGE di adire foro competente per la sede dell'acquirente); 10.3 (foro di Milano esclusivamente competente anche in ipotesi in cui BOGE sia chiamata in garanzia o chiamata come terzo); 11.1 (luogo di adempimento generale delle obbligazioni presso la sede di BOGE); 11.2 (divieto di cessione dei diritti contrattuali a terzi senza previo consenso di BOGE).

(timbro e firma acquirente)

9. Utilizzo del software

- 9.1 Qualora nel volume di fornitura sia incluso un software all'acquirente viene ceduto un diritto non esclusivo di utilizzo dello stesso e della sua documentazione. Il diritto è limitato all'utilizzo sullo specifico bene fornito. E' fatto divieto di utilizzare il software su più di un sistema.
- 9.2 L'acquirente non ha diritto di riprodurre, modificare, tradurre o convertire il software. E' fatto divieto all'acquirente di rimuovere i dati di fabbricazione del software, in particolare l'annotazione del *copyright* ovvero di modificarli senza il preventivo consenso scritto di BOGE. Ogni altro diritto sul software e sulla sua documentazione, incluse le copie, sono riservati a BOGE ovvero al fornitore del software. La sub licenza non è consentita.
- 9.3 L'acquirente è tenuto ad adottare ogni misura a protezione del software contro i virus informatici e altri elementi distruttivi. Prima dell'esecuzione del software fornito o dell'apertura dei files, l'acquirente è altresì tenuto a verificare la presenza di virus informatici nel proprio sistema.

10. Diritto applicabile, foro competente

- 10.1 Ogni rapporto giuridico tra BOGE e l'acquirente è regolato esclusivamente dal diritto italiano con espressa esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionali di merci (Vienna 11 aprile 1980).
- 10.2 Per ogni controversia discendente e/o connessa al rapporto contrattuale regolato dalle presenti condizioni generali di contratto, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto pretese di natura extra-contrattuale, il foro esclusivamente competente è quello di Milano. Tuttavia è facoltà di BOGE adire il foro territorialmente competente per la sede legale e/o la sede operativa dell'acquirente.
- 10.3 In espressa deroga all'art. 32 c.p.c. e all'art. 6 nr. 2 del Regolamento CE nr. 44/2001, il foro di Milano è esclusivamente competente anche nel caso in cui BOGE sia chiamata in garanzia o in ogni altra ipotesi in cui sia chiamata come terzo.

11. Clausole finali

- 11.1 Salva la diversa previsione nella conferma d'ordine, il luogo di adempimento delle reciproche obbligazioni sorgenti dal rapporto contrattuale è la sede legale di BOGE.
- 11.2 All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i diritti nascenti dal contratto con BOGE senza preventiva autorizzazione scritta.

12. Trattamento dati personali

- 12.1 Ai sensi del Dlgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) BOGE potrà raccogliere e trattare i dati personali dell'acquirente al fine di eseguire il contratto. Con la firma delle presenti condizioni di fornitura, l'acquirente conferma di essere stato compiutamente edotto dei diritti riservati dall'art. 7 del sopra menzionato Codice. Responsabile del trattamento che potrà eseguirlo anche attraverso mezzi elettronici è BOGE Italia srl, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* ovvero responsabile del trattamento di volta in volta in carica.
- 12.2 I dati raccolti potranno essere condivisi con società del Gruppo BOGE o con terze parti fermo restando che la finalità del trattamento è limitata alla esecuzione del contratto.